

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1990

secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

(90/492/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 89/178/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che al momento dell'adozione della direttiva 88/379/CEE la Commissione, su invito del Consiglio, è stata incaricata di esaminare il problema particolare delle miscele di gas;

considerando che l'allegato I della direttiva 88/379/CEE comprende tabelle che fissano i limiti di concentrazione, espressi in percentuale peso/peso, da utilizzare per applicare il metodo convenzionale di valutazione dei rischi per la salute in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5;

considerando che questi limiti di concentrazione non sono adatti al caso di preparati immessi sul mercato in forma gassosa;

considerando che pertanto è opportuno introdurre nell'allegato i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume; che questi limiti di concentrazione sono validi soltanto per costituenti gassosi utilizzati in preparati gassosi;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 88/379/CEE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° giugno 1991 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'8 giugno 1991 al più tardi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18.